

## Newsletter n . 3/2015

Con D.p.c.m. n. 29 del 20.02.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.03.2015, sono state definite le modalità attuative per l'erogazione del TFR in busta paga. Si tratta della possibilità offerta dalla Legge di Stabilità 2015 ai lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR). Tale opzione è valida, in base alla Legge di Stabilità 2015, per i periodi di paga tra il 1° maggio 2015 ed il 30 giugno 2018. L'opzione può essere esercitata anche per le quote destinate dal lavoratore a forme di previdenza complementare. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il modulo di richiesta che deve presentare il lavoratore.

Il dipendente, tuttavia, prima di effettuare la scelta di ricevere il TFR in busta paga, deve valutare attentamente la convenienza nel proprio caso specifico, effettuando le seguenti considerazioni:

1. La **Qu.I.R.** percepita dal dipendente che ne abbia fatto esplicita richiesta non è soggetta a tassazione separata (come avviene normalmente per il TFR), ma è **soggetta a tassazione ordinaria Irpef**. In particolare, vi viene applicata l'aliquota prevista per lo specifico scaglione di reddito del dipendente e vi si applicano anche le addizionali regionali e comunali. Questo è un fattore di cui è necessario tenere conto nell'eventuale scelta di ricevere la Qu.I.R. in busta paga.
2. L'opzione se è esercitata, è irrevocabile fino al 30.06.2018, quindi vincola il lavoratore fino a tale periodo di paga, con tutte le conseguenze del caso.
3. Vi sono i seguenti vantaggi relativamente all'erogazione diretta in busta del Qu.I.R. :
  - **non è imponibile ai fini previdenziali;**
  - **non va considerata ai fini della determinazione dell'aliquota per la tassazione separata del TFR;**
  - **non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo da considerare per il riconoscimento del "Bonus 80 euro".**

Le **imprese con meno di 50 addetti** che non intendono o per altre ragioni non siano in grado di corrispondere tale Quota Integrativa della Retribuzione con risorse proprie possono ottenere da uno degli intermediari aderenti ad apposito Accordo tra Ministero dell'Economia, Ministero del Lavoro e Associazione Bancaria Italiana (ABI) (firmato il 20 Marzo 2015) l'erogazione di uno specifico finanziamento - senza valutazione del merito creditizio - vincolato all'obiettivo di anticipare il TFR in busta paga ai dipendenti. Riportiamo di seguito il link con l'accordo con il regolamento attuativo:

<https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Anticipazione-del-Tfr.aspx>

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione

Dott. Paolo Babbo

Dott. Dario Babbo